SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 giugno 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Autorità di bacino del fiume Arno

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei ministri

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Parrano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Parrano (Terni);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 11 aprile 2015, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Parrano (Terni) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Simonetta Mignozzetti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 giugno 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Parrano (Terni) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Vittorio Tarparelli.

Il citato amministratore, in data 11 aprile 2015, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Terni ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Parrano (Terni) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Simonetta Mignozzetti.

Roma, 22 maggio 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A04654

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Pennadomo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati eletti il consiglio comunale di Pennadomo (Chieti) ed il sindaco nella persona della signora Antonietta Passalacqua;

Vista la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila in data 17 aprile 2014, dichiarativa della ineleggibilità e della conseguente decadenza del sindaco dalla carica, passata in giudicato per effetto della sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 13 gennaio 2015.

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Pennadomo (Chieti) è sciolto.

Dato a Roma, addì 9 giugno 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pennadomo (Chieti) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Antonietta Passalacqua.

Il predetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco, con sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 398 del 17 aprile 2014, passata in giudicato per effetto della sentenza della Corte Suprema di Cassazione, datata 13 gennaio 2015, a causa della sussistenza di una causa di ineleggibilità.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pennadomo (Chieti).

Roma, 25 maggio 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A04655

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Belcastro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Belcastro (Catanzaro);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da cinque consiglieri su sei assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Belcastro (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Valeria Richichi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 giugno 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Belcastro (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da sei consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da cinque componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla quasi totalità dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 24 aprile 2015, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 27 aprile 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Belcastro (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Valeria Richichi.

Roma, 22 maggio 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A04656

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 2015.

Nomina del commissario straordinario del comune di San Sebastiano al Vesuvio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 4 maggio 2015, con il quale, ai sensi dell'art. 53, comma 1, e dell'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) è stato sciolto per decadenza del sindaco;

Considerato che in tale fattispecie, ai sensi della normativa vigente, il consiglio comunale e la giunta rimangono in carica sino all'elezione dei nuovi organi;

Considerato, altresì, che, a causa delle sopravvenute dimissioni rassegnate da otto consiglieri, nonché dal vicesindaco, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che si rende necessario ad integrazione di quanto disposto con il predetto decreto del 4 maggio 2015, nominare un commissario straordinario, così come previsto dall'art. 141, comma 3, del citato decreto legislativo n. 267/2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
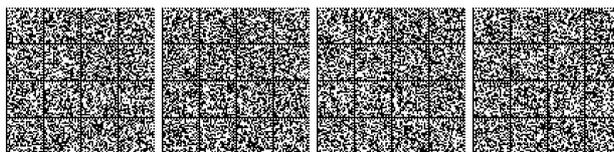
Decreta:

Art. 1.

Il dott. Ferdinando Santoriello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 giugno 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica, datato 4 maggio 2015, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli), ai sensi dell'art. 53, comma 1, e dell'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a causa della decadenza del sindaco.

In tale fattispecie, in base alla normativa vigente, il consiglio rimane in carica sino all'elezione dei nuovi organi.

Nelle more del perfezionamento del citato decreto, otto consiglieri, su dodici assegnati dalla legge all'ente, nonché il vicesindaco, hanno presentato le proprie dimissioni dalla carica, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 28 aprile 2015.

La situazione costituisce un grave pregiudizio per l'ente, in quanto a seguito delle dimissioni di oltre la metà dei consiglieri non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima compatibile con il mantenimento in vita della rappresentanza elettiva.

Ricorrono, pertanto, nella fattispecie, gli estremi per far luogo alla nomina di un commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il prefetto di Napoli, con provvedimento del 30 aprile 2015, ha nominato un commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'ente con i poteri di sindaco, giunta e consiglio.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede, ad integrazione di quanto disposto con il predetto decreto del 4 maggio 2015, alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) nella persona del dott. Ferdinando Santoriello.

Roma, 25 maggio 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A04657

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 maggio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Out & Sider - società cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 19 marzo 2015 n. 252/15 del Tribunale di Milano con la quale è stata dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Out & Sider - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Out & Sider - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione", con sede in Milano (codice fiscale 12740860155) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Pasquale Lonero, nato il 22 agosto 1956, domiciliato in Milano, via L. Manara n. 5.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistono i presupposti di legge.

Roma, 6 maggio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A04546

DECRETO 7 maggio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Viaggio Antico S.c.r.l.», in Volterra e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, converito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società cooperativa "Viaggio Antico S.C.R.L." sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 15 dicembre 2014, allegata alla sopracitata revisione, da cui si evidenzia una condizione disostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 64.394,00, si riscontra una massa debitoria di € 163.254,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 88.227,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazione e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Viaggio antico S.C.R.L.", con seede in Volterra (PI) (codice fiscale 01590660500) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Michele Gelli, (codice fiscale GLLMHL79S20G702J) nato a Pisa il 20 novembre 1979, e ivi domiciliato, via Bonanno Pisano, n. 85.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 maggio 2015

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A04547

DECRETO 7 maggio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pisatouristinform - società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in San Giuliano Terme e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «Pisatouristinform - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 17,00, si riscontra una massa debitoria di € 259.505,00 e un patrimonio netto negativo pari a € - 259.488,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pisatouristinform - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in San Giuliano Terme (PI) (codice fiscale 01031300500 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore dott. Matteo Dell'Innocenti, codice fiscale: DLLMTT80E20G702W) nato a Pisa il 20 maggio 1980, e ivi domiciliato in via Bonanno Pisano n. 85.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 maggio 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A04548

DECRETO 7 maggio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lelio Guidotti società cooperativa a responsabilità limitata», in Polesine Parmense e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società "Lelio Guidotti Società cooperativa a responsabilità limitata" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2014, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 1.644.764,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 2.965.226,00 ed una perdita d'esercizio di € - 328.009,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che il legale rappresentante della suddetta società con nota del 10 aprile 2015 ha formalizzato la propria rinuncia a produrre controdeduzioni e il nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Lelio Guidotti società cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Polesine Parmense (PR). (codice fiscale 00143620342) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Cristina Rivolta (C.F. RVL CST 64P65 C933K), nata a Como il 25 settembre 1964, domiciliata in Milano, via Cesare Battisti, n. 21.
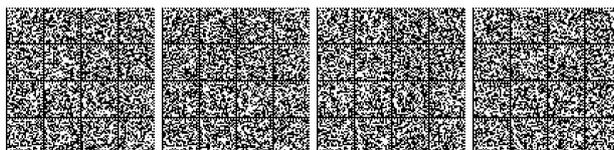
Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 maggio 2015

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A04564

DECRETO 7 maggio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Quercia società cooperativa sociale», in Campiglione Fenile e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Unione europea delle cooperative ha chiesto che la società "La Quercia Società cooperativa sociale" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale al 31 dicembre 2013 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 103.798,00, si riscontra una massa debitoria di € 127.575,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 27.787,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comtmicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "La Quercia Società cooperativa sociale", con sede in Campiglione Fenile (TO) (codice fiscale 10323040013) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Elena Gallo, nata a Perugia il 15 marzo 1978 (codice fiscale GLL LNE 78C55 G478Y), e domiciliata in Cuneo, corso Giolitti, n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 maggio 2015

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A04565

DECRETO 7 maggio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Cooperativa Edile società cooperativa in liquidazione», in Goito e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società "Nuova Cooperativa Edile Società cooperativa in liquidazione" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2014, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 493.161,00, si riscontra una massa debitoria di € 622.188,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 271.231,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e il consenso alla liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Nuova Cooperativa Edile Società cooperativa in liquidazione", con sede in Goito (MN) (codice fiscale 00150700201) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore il rag. Pierbattista Bonaldi (C.F. BNLPBT51P13D150H), nato a Cremona (CR) il 13 settembre 1951, e domiciliato in Cerlongo di Goito (MN), via Chiesa n. 20/a.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 maggio 2015

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A04566

DECRETO 7 maggio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Futura Progetti società cooperativa di produzione e lavoro in liquidazione», in Foggia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Futura Progetti Società cooperativa di produzione e lavoro in liquidazione";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2014 da cui si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.805.021,00, si riscontra una massa debitoria di € 3.719.847,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 1.914.826,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a presentare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Futura Progetti Società cooperativa di produzione e lavoro in liquidazione" con sede in Foggia (codice fiscale 03027660715) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Mauro Albanese (CF: LBNMTM63R01D6430), nato a Foggia il 1° ottobre 1963 e domiciliato in Lucera (FG), via R. Sorso, n. 49.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 maggio 2015

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A04567

DECRETO 7 maggio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gianferrante - società cooperativa», in Casamassima e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società cooperativa "Gianferrante - Società cooperativa" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerate aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 21.743,00,00, si riscontra una massa debitoria di € 142.101,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 120.358,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente di rinunciare a presentare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Gianferrante - Società cooperativa", con sede in Casamassima (BA) (codice fiscale 05121470727) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Soldani (C.F. SLDNTN-58H21A8830), nato a Bisceglie (BA) il 21 giugno 1958, e ivi domiciliato, via G. Di Vittorio, n. 122.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 maggio 2015

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A04568
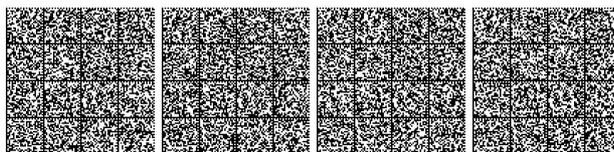
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2015.

Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'articolo 111 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - *TUB)*, che disciplina caratteristiche e operatività dei soggetti che erogano finanziamenti nella forma del microcredito, prevedendone l'iscrizione in un apposito elenco;

Visto l'articolo 113 del TUB, che affida in via transitoria alla Banca d'Italia la tenuta dell'elenco previsto dall'articolo 111 e la vigilanza sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti, attribuendo altresì alla Banca d'Italia il potere di chiedere la comunicazione di dati e notizie, la trasmissione di atti e documenti e di effettuare ispezioni;

Visto l'articolo 15 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 (Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 1° dicembre 2014, che demanda alla Banca d'Italia il compito di disciplinare modalità, termini e procedure con riferimento all'iscrizione e alla gestione dell'elenco di cui al citato articolo 111, ivi incluse la dichiarazione di decadenza dell'esponente aziendale in caso di inerzia dell'operatore di microcredito e la comunicazione di dati e notizie da parte degli iscritti;

EMANA

le accluse disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito.

Roma, 3 giugno 2015

Il Governatore: VISCO

ALLEGATO

DISPOSIZIONI PER L'ISCRIZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI DI MICROCREDITO

TITOLO I

DEFINIZIONI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della presente disciplina si definiscono:

"TUB", il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";

"Regolamento", il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 17 ottobre 2014, n. 176, recante disposizioni in materia di operatori di microcredito di cui agli articoli 111 e 113 del Testo Unico;

"elenco", l'elenco previsto dall'articolo 111 del Testo Unico;

"operatori di microcredito", i soggetti iscritti nell'elenco;

"attività di microcredito", attività di concessione di finanziamenti svolta dagli operatori di microcredito in conformità con le disposizioni del Regolamento;

"partecipazioni rilevanti", le partecipazioni superiori al 10 per cento del capitale con diritto di voto in un operatore di microcredito.

2. Le norme del presente provvedimento che fanno riferimento all'organo amministrativo si applicano all'amministratore unico, al consiglio di amministrazione e al consiglio di gestione.

3. Le norme del presente provvedimento che fanno riferimento all'organo di controllo si applicano al collegio sindacale, al sindaco unico, al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione.

TITOLO II

REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI E DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE

Art. 2.

Requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali

1. Ai sensi dell'articolo 111, comma 2, lett. *c)*, del TUB, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli operatori di microcredito devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dal Regolamento.

2. La verifica del possesso dei requisiti è condotta, nel caso di organi collegiali, dall'organo di appartenenza dell'esponente aziendale sulla base della documentazione comprovante il possesso dei medesimi (*cfr.* Allegato 1).

Nel caso di organi monocratici, il possesso dei requisiti è attestato da un'autodichiarazione del soggetto interessato, che confermi in modo dettagliato la presenza dei requisiti richiesti dall'articolo 8 del Regolamento.

3. Nel caso di valutazione condotta da un organo collegiale, la verifica viene effettuata in un'apposita riunione nel corso della quale l'esame è condotto individualmente per ciascuno dei soggetti interessati e con la loro rispettiva astensione. La relativa delibera dà atto dei presupposti delle valutazioni effettuate. La documentazione acquisita a tal fine è conservata presso la società per un periodo di dieci anni dalla data della delibera.

Entro trenta giorni, gli operatori trasmettono copia dell'autodichiarazione o della delibera con la quale è stata accertata la sussistenza in capo ai soggetti di cui trattasi dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti. La Banca d'Italia può richiedere l'esibizione della documentazione esaminata per la verifica dei requisiti prescritti.

4. Per i sindaci supplenti l'accertamento dei requisiti di professionalità e onorabilità è effettuato al momento della nomina. Quando un soggetto muta carica nell'ambito del medesimo intermediario, laddove siano previsti identici requisiti, non è necessario un nuovo accertamento.

5. Per quanto attiene all'accertamento del requisito di professionalità, i verbali delle delibere assunte dai competenti organi aziendali, o l'autodichiarazione dell'interessato, indicano le attività svolte da ciascun soggetto che rilevano ai fini dell'accertamento e i periodi cui esse si riferiscono. Nel caso di organi monocratici, l'autodichiarazione dell'interessato è corredata da un curriculum vitae del soggetto che riveste la carica.

6. In ordine all'accertamento del requisito di onorabilità, dai verbali, o dall'autodichiarazione dell'interessato, deve risultare, con riferimento a ciascun soggetto, l'indicazione puntuale dei documenti che attestano la sussistenza del requisito. Nel verbale, o nell'autodichiarazione, sono menzionati, se noti all'interessato, eventuali procedimenti in corso per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione.

7. È rimessa all'autonoma valutazione dell'organo competente la scelta di non effettuare le verifiche in merito ai requisiti di onorabilità in capo agli esponenti che rivestono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in intermediari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia. In questo caso, l'organo competente indica le cariche ricoperte dagli esponenti aziendali presso altri intermediari vigilati.

8. Nel caso di organi collegiali gli esponenti che vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica comunicano tempestivamente queste circostanze all'organo competente affinché possa adottare le misure necessarie. L'organo competente, quando ha accertato la mancanza dei requisiti di cui al comma 1, dichiara la decadenza o la sospensione dell'interessato dall'incarico entro trenta giorni dalla verifica, dandone immediata comunicazione alla Banca d'Italia.

9. Nel caso di organo monocratico, gli esponenti che vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica comunicano tempestivamente queste circostanze all'assemblea dei soci, la quale entro trenta giorni dalla comunicazione dichiara la decadenza o la sospensione dell'interessato dall'incarico e assume i provvedimenti più idonei, dandone in ogni caso immediata comunicazione alla Banca d'Italia.

11. In caso di inerzia dei competenti organi aziendali, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

12. In caso di sostituzione di organi aziendali, la verifica dei requisiti è effettuata secondo quanto indicato nel presente articolo.

13. Quando l'esponente incorre in una delle situazioni impeditive di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del Regolamento, si applica quanto stabilito dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 10 del Regolamento.

Art. 3.

Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale

1. A chiunque possiede, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni rilevanti in un operatore di microcredito, o lo controlla, è richiesto il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Regolamento. Si applica la definizione di controllo prevista dall'articolo 23 del TUB.

2. La verifica dei requisiti è effettuata dall'organo amministrativo dell'operatore di microcredito, che ne è responsabile. La valutazione è svolta sulla base di un'adeguata istruttoria. L'esito della verifica risulta dal verbale della riunione dell'organo amministrativo, se collegiale, o da apposita dichiarazione dell'amministratore unico; quando è accertata la mancanza dei requisiti di onorabilità, copia del verbale, o della dichiarazione, è trasmessa immediatamente alla Banca d'Italia.

3. Se il partecipante è una persona fisica, per la verifica dei requisiti l'operatore di microcredito può far riferimento alla documentazione che, a titolo esemplificativo, è indicata nell'Allegato n. 2.

4. Se il partecipante al capitale è una persona giuridica, l'accertamento riguarda i componenti l'organo amministrativo e il direttore generale della società, o i soggetti che ricoprono cariche equivalenti. Se il soggetto partecipante è un intermediario finanziario vigilato dalla Banca d'Italia, i competenti organi sociali dell'operatore di microcredito possono, nell'ambito della loro autonoma valutazione, far riferimento ai requisiti già accertati da parte dell'intermediario.

5. La documentazione acquisita a tal fine è conservata presso la società per un periodo di dieci anni dalla data della delibera per la quale è stata utilizzata. Dai verbali, o dalla dichiarazione dell'amministratore unico, risulta, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare la sussistenza del requisito. Nel verbale, o nella dichiarazione, vengono menzionati, se noti all'interessato, eventuali procedimenti in corso per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione.

6. Quando i detentori di partecipazioni rilevanti vengono, successivamente, a trovarsi in una delle situazioni che comportano la perdita del requisito di onorabilità, lo comunicano tempestivamente all'operatore di microcredito che provvede a informare la Banca d'Italia.

TITOLO III

ISCRIZIONE DEGLI OPERATORI DI MICROCREDITO

Art. 4

Domanda di iscrizione nell'elenco

1. Le società che intendono chiedere l'iscrizione nell'elenco presentano alla Banca d'Italia la relativa domanda entro sessanta giorni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, se di nuova costituzione, o dall'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche statutarie, se già costituite, fermi restando i termini stabiliti dall'articolo 10, comma 4, lettera *e)*, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

2. La domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato n. 3 e sottoscritta dal legale rappresentante della società, indica:

a) la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale e amministrativa (ove diversa dalla sede legale), la partita IVA, l'indirizzo pec, nonché le generalità complete del legale rappresentante;

b) la tipologia di attività di microcredito che si intendono esercitare ai sensi del Titolo I, del Titolo II e dell'art. 16 del Regolamento e per cui si richiede l'iscrizione, nonché i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio che si intendono svolgere direttamente o tramite terzi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, o dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento;

c) il capitale sociale sottoscritto e quello versato.

3. La domanda di iscrizione è corredata della seguente documentazione:

a) certificato rilasciato dall'Ufficio del registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'iscrizione della società nel registro delle imprese o l'iscrizione delle modifiche statutarie;

b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale dichiarati vigenti dal legale rappresentante della società;

c) per le società di nuova costituzione:

attestazione del versamento del capitale sociale, mediante estratto del saldo contabile rilasciato dalla banca presso la quale il versamento è stato effettuato non prima di cinque giorni dall'invio della domanda;

attestazione della sussistenza del capitale medesimo, resa dall'organo di controllo se costituito o, in mancanza, dall'organo amministrativo;

in presenza di conferimenti in natura, la relazione di stima o valutazione dei conferimenti in natura ai sensi della disciplina civilistica applicabile alla società;

d) nel caso di società già operative che intendono esercitare l'attività di microcredito:

una relazione di stima, effettuata da un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali, riferita a data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda di iscrizione, dalla quale risulti l'esistenza e l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato; la perizia è effettuata da esperti, iscritti nel registro dei revisori legali, designati dalla società;

una delibera dell'organo di gestione dalla quale risulti il dettaglio dei finanziamenti in essere e che determini quali di essi saranno ricondotti entro le tipologie di microcredito previste dal Regolamento in quanto aventi le caratteristiche ivi indicate;

e) elenco dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, ossia per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione rilevante nel capitale della società, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette sono indicati i soggetti per il tramite dei quali è detenuta la partecipazione (*cfr.* Allegato n. 4);

f) copia del verbale della riunione dell'organo amministrativo, o della dichiarazione dell'amministratore unico, di cui all'articolo 3, comma 2;

g) elenco nominativo, con indicazione delle generalità complete, dell'amministratore unico o dei componenti l'organo amministrativo, e di quello di controllo ove costituito nonché degli eventuali amministra-

tori delegati, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti;
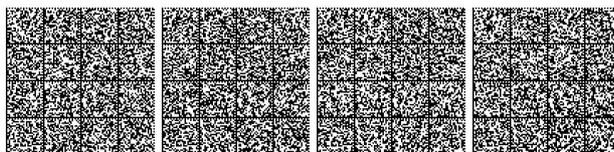
h) copia del verbale della riunione dell'organo competente o dell'autodichiarazione di cui all'articolo 2;

i) un programma, redatto secondo lo schema riportato nell'Allegato n. 5, che illustri dettagliatamente: 1) le strategie aziendali, le linee di sviluppo dell'attività e le previsioni di crescita dell'operatività; 2) le caratteristiche dei finanziamenti che la società intende erogare sotto il profilo delle condizioni economiche, delle finalità, del target di clientela; 3) i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio che si intende prestare, specificando il contenuto e le modalità di erogazione e l'eventuale esperienza pregressa nella fornitura di tali servizi; nel caso previsto dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento, i soggetti specializzati di cui ci si intende avvalere, le modalità di controllo sul loro operato e il loro eventuale accreditamento presso enti pubblici o privati; 4) le attività accessorie e strumentali, diverse dai servizi ausiliari di cui al punto 3), che la società intende svolgere; 5) i presidi organizzativi attivati (organigramma, funzionigramma e funzioni di controllo), con particolare attenzione ai meccanismi volti ad assicurare l'efficacia e l'autonomia dell'attività di controllo interno; 6) il processo di erogazione del credito, con particolare riferimento alle modalità di valutazione dei beneficiari e del progetto finanziato e al monitoraggio dei finanziamenti concessi, con l'indicazione delle strutture coinvolte e della relativa reportistica destinata agli organi aziendali; 7) l'eventuale utilizzo dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del Regolamento per la promozione e il collocamento dei contratti di finanziamento;

j) per le società già costituite, l'ultimo bilancio approvato e una situazione contabile aggiornata sottoscritta dall'organo amministrativo e da quello di controllo ove costituito;

k) copia del documento di identità della persona che sottoscrive la domanda di iscrizione.

Art. 5

Istruttoria delle domande

1. La Banca d'Italia, in base agli esiti delle verifiche effettuate circa la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione degli operatori nell'elenco, adotta il provvedimento di iscrizione o rigetta l'istanza entro centoventi giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata della richiesta documentazione. L'unità organizzativa responsabile è il Servizio Costituzioni e Gestione delle Crisi.

TITOLO IV

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Art. 6.

Comunicazioni sugli esponenti aziendali e sulle partecipazioni rilevanti

1. Gli operatori di microcredito comunicano alla Banca d'Italia ogni modifica della composizione degli organi sociali nonché la sostituzione del direttore generale o di coloro che ricoprono cariche con funzioni equivalenti a quella di direttore generale. La comunicazione è effettuata con le modalità e nei termini previsti dalla disciplina della Banca d'Italia per le comunicazioni degli organi sociali degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB.

2. Se una partecipazione in un operatore, anche detenuta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, supera il 10 per cento del capitale con diritto di voto, o comporta il controllo, gli operatori ne danno comunicazione alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quando ne vengono a conoscenza (*cfr.* Allegato n. 4). Si applica la definizione di controllo prevista dall'articolo 23 del TUB.

Art. 7.

Comunicazioni da parte dei soggetti iscritti

1. Gli operatori di microcredito comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia le modifiche che riguardano:

a) la forma giuridica;

b) la denominazione sociale, la sede legale e amministrativa (ove diversa da quella legale) e l'indirizzo pec;

c) la clausola statutaria relativa all'ammontare del capitale sociale;

d) l'oggetto sociale;

e) le attività di microcredito esercitate e i servizi ausiliari prestati;

f) il legale rappresentante;

g) il codice fiscale.

2. Gli operatori di microcredito inviano alla Banca d'Italia:

il bilancio annuale, completo dei relativi allegati, entro trenta giorni dalla sua approvazione, corredato del verbale assembleare di approvazione;

una comunicazione sulle eventuali variazioni, rispetto al programma di attività comunicato in sede di iscrizione, dell'operatività e dei presidi organizzativi, secondo lo schema di cui all'allegato 5;

segnalazioni periodiche, a cadenza semestrale, sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria, sui finanziamenti erogati, con le modalità e nei termini previsti dalla Banca d'Italia;

una relazione annuale relativa allo svolgimento, anche attraverso terzi, dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio prestati;

la segnalazione trimestrale dei tassi di interesse applicati alle operazioni di microcredito ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, nei casi e secondo quanto previsto dalla disciplina della Banca d'Italia.

TITOLO V

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Art. 8.

Cancellazione su istanza di parte

1. La domanda di cancellazione dall'elenco, redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato n. 6 e sottoscritta dal legale rappresentante (o dal liquidatore o curatore), è inviata alla Banca d'Italia entro centoventi giorni dal verificarsi delle cause alla base della richiesta.

2. Nella domanda sono indicate le motivazioni della richiesta.

Art. 9

Provvedimenti d'ufficio

1. Nei casi di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del TUB, nonché di cui all'articolo 2, comma 11, delle presenti disposizioni, i procedimenti sono disciplinati dal Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008. L'unità organizzativa responsabile è il Servizio Supervisione Intermediari Finanziari.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli operatori di microcredito indicano negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione nell'elenco.

2. Gli operatori di microcredito invitano i propri esponenti a eleggere domicilio presso la sede legale dell'intermediario per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni del TUB.

Allegato n. 1

VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

1) Documentazione relativa alla verifica dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali

A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE

1. certificato generale del casellario giudiziale;
2. certificato dei carichi pendenti;
3. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la normativa italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri.

B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia

1. Certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176.

   Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

2. una dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176**.**

C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia

1. La documentazione sub A);
2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato di cittadinanza.

2) Documentazione relativa ai requisiti di professionalità degli esponenti aziendali

A) Membri dell'organo amministrativo e direttore generale

1. *curriculum vitae* sottoscritto dall'interessato;
2. dichiarazione dell'impresa, società o ente di provenienza;
3. statuti/bilanci dell'impresa o società di provenienza;
4. certificazioni di enti universitari/attestazioni di attività di insegnamento.

B) Membri dell'organo di controllo

1. certificato attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

3) Requisiti degli esponenti: dichiarazioni sostitutive

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riconosciuto la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché nei rapporti tra privati che vi consentano.

Cittadini italiani e di Stati comunitari

Possono avvalersi dell'autocertificazione (art. 3 del D.P.R. 445 del 2000) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'UE.

Cittadini di Stati extracomunitari

I cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani ([1]).

Ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE non autorizzati a soggiornare in Italia, si applicano le disposizioni di cui al punto 1 B del presente allegato.

Gli intermediari che intendano consentire ai propri esponenti di avvalersi della possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive dovranno porsi in condizione di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute.

Accordi con le amministrazioni competenti

A tal fine gli intermediari dovranno definire, anche attraverso le associazioni di categoria, appositi accordi con le amministrazioni competenti a rilasciare le relative certificazioni.

Attestazione dell'interessato

Nel caso in cui tali accordi non siano stati definiti, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione i soggetti che si impegnino per iscritto a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta dall'intermediario finanziario a comprova delle dichiarazioni sostitutive rese.

L'organo amministrativo, cui compete l'accertamento dei requisiti, non può pertanto accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalità. Dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute, specie per quanto riguarda la posizione di esponenti nominati per la prima volta ovvero di quelli riconfermati per i quali la verifica sia avvenuta in data non recente, nonché in tutti i casi in cui emergano elementi di incertezza sul contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito esempi di dichiarazioni sostitutive che, per quanto di competenza, si ritengono conformi alla vigente normativa in materia di requisiti degli esponenti.

Spett. le________________________

(1) Al di fuori di tali casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento.

____
______________________________(1)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt____ nat__ a ____________________________________ provincia di__________________________(______) il __/__/__, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di_________________________(2) di codesto intermediario__________________________________(3), visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio (4) attraverso l'esercizio di:
  a)attività di ____(5)
  presso ____(6)
  dal______al______;
  b) attività di ____(5)
  presso ____(6)
  dal______al______;
  c)attività di ____(5)
  presso ____(6)
  dal______al______;
  d) attività di ____(5)
  presso ____(6)
  dal______al______;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili (7)
- di non trovarsi in una delle situazioni impeditive previste dall'art. 10 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176.

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- di non essere stat_ condannat_ con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri (8):

____

____

____

______________________________;

(C) REQUISITI DI AUTONOMIA/INDIPENDENZA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile;

(D) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva:
  a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni

ovvero

di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva a

____

____

____

______________________________;

di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
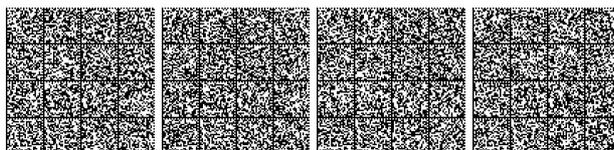
c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni

ovvero

di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti a

____

____

____;

- di non essere assoggettat_ in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni

ovvero

di essere assoggettat_ alle seguenti misure:

____

____

____;

- di non essere assoggettat_ a misure cautelari di tipo personale

ovvero

di essere assoggettat_ alle seguenti misure:

____

____

____;

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato da___ sottoscritt_.

Il/La sottoscritt_ si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo e data_______________________________

Il dichiarante

____

(sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco ex art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000)

INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso____, sono necessari per l'accertamento dei requisiti su indicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento (____) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (_______________________________________). Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

NOTE PER LA COMPILAZIONE

1) Indicare l'intermediario.

2) Indicare la carica sociale.

3) Indicare l'intermediario.

4) Cancellare la voce che non interessa.

5) Indicare:

- l'attività di amministrazione, controllo o i compiti direttivi svolti presso imprese

  e/o

- le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività dell'intermediario

  e/o

- l'attività di insegnamento universitario in materia giuridica o economica, la qualifica (ricercatore, professore associato etc.) e la materia di insegnamento

  e/o

- le funzioni amministrative o dirigenziali svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.

6) Indicare:

- la/e impresa/e o il diverso soggetto/la diversa struttura presso cui si è svolta l'attività e il ramo di attività, eventualmente attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionale all'attività dell'intermediario

  e/o;

- l'istituto universitario/ateneo presso cui si sono svolte le attività di insegnamento

  e/o;

- l'ente pubblico o la pubblica amministrazione avente attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo presso il quale si sono svolte funzioni amministrative o dirigenziali ovvero gli altri enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori nei quali si sono svolte funzioni che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.

7) Per i soggetti competenti al controllo dei conti. In caso contrario cancellare la voce.

8) Indicare lo Stato estero in cui è stata emessa la sentenza o altro tipo di provvedimento sanzionatorio, l'autorità che ha adottato il provvedimento, la data e gli altri estremi identificativi dell'atto.

Allegato n. 2

VERIFICA DEI REQUISITI DEI PARTECIPANTI

1) Documentazione relativa alla verifica dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale

A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE

1. Certificato generale del casellario giudiziale;
2. certificato dei carichi pendenti;
3. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri.

B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia

1. Certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176. I certificati devono essere corredati da un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato di residenza, che suffraghi l'idoneità dei certificati all'attestazione in questione.

   Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale deve confermare la circostanza che in detto Stato non è previsto il rilascio di certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima;
2. una dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176.

C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia

1. La documentazione sub A);
2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato di cittadinanza.

2) Requisiti dei partecipanti: dichiarazioni sostitutive

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riconosciuto la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché nei rapporti tra privati che vi consentano.

Cittadini italiani e di Stati comunitari — Possono avvalersi dell'autocertificazione (art. 3 del D.P.R. n. 445/2000) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'UE.

Cittadini di Stati extracomunitari — I cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani ([2]).

Ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE non autorizzati a soggiornare in Italia, si applicano le disposizioni di cui al punto 1 B.

Persone fisiche — Le persone fisiche che detengono una partecipazione rilevante in un intermediario possono avvalersi della possibilità di ricorrere a dichiarazioni sostitutive secondo lo schema di seguito riportato.

Persone giuridiche — Nel caso in cui la partecipazione sia acquisita da società o enti che intendano consentire ai propri esponenti di avvalersi della possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive,

---

(2) Al di fuori di tali casi i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento.
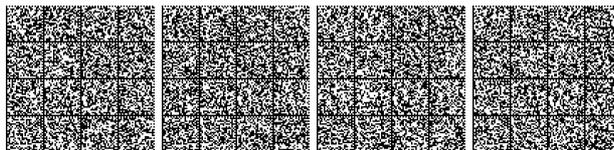
tali soggetti dovranno porsi in condizione di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute.

Accordi con le amministrazioni competenti

A tal fine dovranno essere definiti appositi accordi con le amministrazioni competenti a rilasciare le relative certificazioni.

Attestazione dell'interessato

Nel caso in cui tali accordi non siano stati definiti, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione i soggetti che si impegnino per iscritto a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta dalla persona giuridica o dall'ente a comprova delle dichiarazioni sostitutive rese.

L'organo cui compete l'accertamento dei requisiti, non può pertanto accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalità.

Dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute, specie nei casi di esponenti nominati per la prima volta o riconfermati per i quali la verifica sia avvenuta in data non recente, nonché in tutti i casi in cui emergano elementi di incertezza sul contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito esempi di dichiarazioni sostitutive che, per quanto di competenza, si ritengono conformi alla vigente normativa in materia di requisiti dei partecipanti.
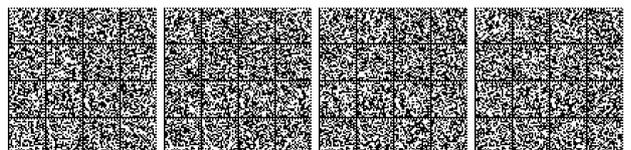
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt____ nat__ a ____________________________________ provincia di__________________________(______) il __/__/__, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione al procedimento di iscrizione della ___________________(1) e alla detenzione di una partecipazione rilevante di codesto intermediario, visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176

DICHIARA:

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità indicati ai sensi dell'articolo 111, comma 2, lettera c) del Testo Unico e dell'art. 7 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, e in particolare dichiara:

a) di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) di non essere stat_ condannat_ alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) di non essere stato condannato con sentenza che applica pene su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene di cui alla lettera b); le pene di cui alla lettera b) numeri 1 e 2 non rilevano se inferiori ad un anno.

d) di non trovarsi in una delle situazioni impeditive previste dall'art. 10 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176.

e) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri:

____

____

Luogo e data ________________________________

Il dichiarante

____

(1) Indicare l'intermediario.

Allegato n. 3

Domanda di iscrizione

Banca d'Italia
Servizio Costituzioni e Gestione delle Crisi
pec: cgc@pec.bancaditalia.it

[o, in alternativa:
Via Nazionale n. 91 00184 ROMA]

Iscrizione nell'elenco degli operatori di microcredito di cui all'art. 111 del D.lgs. 385/1993 (TUB)

LA SOCIETÀ

Denominazione sociale …………………………………………………………………………………………

Forma giuridica |________| Partita Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Costituita in data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Iscritta nel registro delle imprese in data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

CON SEDE LEGALE IN ITALIA

Indirizzo ([3]) ....

CAP |__|__|__|__|__| Comune .... Provincia |__|__|

Telefono |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__| Fax |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|

Indirizzo Pec............................. @ ....Sito web ………………………………

Capitale sociale sottoscritto……………………………………………………….euro

Capitale sociale versato……………………………………………………………….euro

LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome ....

Nome ....

Comune italiano o Stato estero di nascita ………………………………………………. Provincia ……

Data di nascita |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Sesso (F o M) |__|

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Indirizzo ……………………………………………….. CAP ………

Comune ……………………………………………….......................... Provincia ………

(3) Specificare qualora la sede legale sia istituita presso studi professionali o altro.

SEDE AMMINISTRATIVA (se diversa dalla sede legale)

Indirizzo .... CAP |__|__|__|__|__|

Comune .... Provincia |__|__|

Recapito Postale([4])…………………………

SEDI SECONDARIE

Indirizzo .... CAP |__|__|__|__|__|

Comune .... Provincia |__|__|

CHIEDE

L'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 111 del TUB per lo svolgimento delle seguenti attività:

- ☐ **concessione di finanziamenti per l'avvio o lo sviluppo di attività di lavoro autonomo o di micro impresa e per promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro (di cui al Titolo I del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176);**
- ☐ **concessione di finanziamenti destinati a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria (di cui al Titolo II del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176).**

Per lo svolgimento della prima attività, la società dichiara di prestare (direttamente o tramite soggetti terzi) i seguenti servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio, come previsti dall'art. 3, comma 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176:

- ☐ supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività;
- ☐ formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
- ☐ formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività;
- ☐ supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato;
- ☐ supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;
- ☐ con riferimento al finanziamento concesso per le finalità indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro;

(4) Indicare se il recapito postale sia istituito presso la sede amministrativa.

☐ supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato.

Per lo svolgimento della seconda attività, la società dichiara di prestare (direttamente o tramite soggetti terzi) i seguenti servizi ausiliari di assistenza nella gestione del bilancio familiare, come previsto dall'art. 5, comma 5 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176:

____

____

____

Nella domanda l'istante indica se intende iscriversi in qualità di operatore di finanza mutualistica e solidale ai sensi dell'art. 16 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176.

Il trattamento dei dati personali forniti con la presente informativa, che avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, è finalizzato allo svolgimento da parte della Banca d'Italia, titolare del trattamento, delle funzioni istituzionali in materia di tenuta dell'elenco degli operatori di microcredito, secondo quanto previsto dal Titolo V, e, in particolare, dall'art. 111 del TUB. Potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento (Banca d'Italia – Via Nazionale n. 91, 00184 ROMA) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento.

…………………………., lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Il legale rappresentante

……………………………………………

firma

Allegato n. 4

Elenco dei partecipanti al capitale

Cognome/Denominazione sociale……………………………………………………………………………
Nome ………………………………………………………………………………………………………
Comune di nascita ……………………………………………Provincia ………………………………..
Stato estero di nascita ………………………………………………………………………………………..
Data di nascita |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Sesso (F o M)|__|
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Comune di residenza………………………………………Provincia…………………………………….................….
Stato estero di residenza………………………………………………………………….................................……
Indirizzo di residenza………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………N. Civico………………CAP…………….
Quota posseduta direttamente: in percentuale |__|__|__| % in valore assoluto ………….............euro
Quota posseduta indirettamente (dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa): in percentuale |__|__|__| % in valore assoluto …………............euro
Socio con diritto di voto (S=sì; N=no) |__|

Cognome/Denominazione sociale……………………………………………………………………………
Nome ………………………………………………………………………………………………………
Comune di nascita ……………………………………………Provincia ………………………………..
Stato estero di nascita ………………………………………………………………………………………..
Data di nascita |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Sesso (F o M)|__|
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Comune di residenza………………………………………Provincia…………………………………….................….
Stato estero di residenza………………………………………………………………….................................……
Indirizzo di residenza………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………N. Civico………………CAP…………….
Quota posseduta direttamente: in percentuale |__|__|__| % in valore assoluto ………….............euro
Quota posseduta indirettamente (dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa): in percentuale |__|__|__| % in valore assoluto …………............euro
Socio con diritto di voto (S=sì; N=no) |__|

Allegato n. 5

Programma di attività

a) OPERATIVITÀ

Strategie aziendali, linee di sviluppo dell'attività e previsioni di crescita dell'operatività

____
____
____

Caratteristiche dei finanziamenti (condizioni economiche, finalità, target di clientela)

____
____
____
____

Caratteristiche dei servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio prestati
(specificare, in particolare, l'eventuale utilizzo dei soggetti specializzati per la fornitura dei servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio, previsto dall'art. 3, comma 2, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, e le modalità di controllo sull'operato degli stessi; indicare altresì, per quanto concerne i servizi ausiliari obbligatori previsti dall'articolo 3, comma 1, del medesimo Decreto, contenuto e le modalità di erogazione, l'eventuale accreditamento conseguito presso enti o istituzioni a ciò abilitati, l'eventuale esperienza pregressa maturata nella fornitura di tali servizi)

____
____
____
____

Attività accessorie e strumentali, diverse dai servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio

____
____
____
____

b) ORGANIZZAZIONE

Organigramma, funzionigramma e funzioni di controllo

____
____
____

Il processo di erogazione del credito, con particolare riferimento alle modalità di valutazione dei beneficiari e del progetto finanziato e al monitoraggio dei finanziamenti concessi, con l'indicazione delle strutture coinvolte e della relativa reportistica destinata agli organi aziendali

____
____
____

Informazioni sull'eventuale utilizzo dei soggetti di cui all'art. 3, comma 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, per la promozione e il collocamento dei contratti di finanziamento

____
____
____

Allegato n. 6

Modulo di cancellazione (CAN)

Banca d'Italia
Servizio Supervisione Intermediari Finanziari
pec: sif@pec.bancaditalia.it

[o, in alternativa:
Via Nazionale n. 91 00184 ROMA]

Cancellazione dall'elenco degli operatori di microcredito di cui all'art. 111 del D.lgs. 385/1993 (TUB)
La Società

Denominazione o ragione sociale ……………………………………………………………………………………

Forma giuridica |________|

Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Iscritta in data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

N. iscrizione nell'elenco ex art. 111 TUB |__|__|__|__|__|__|

Codice meccanografico |__|__|__|__|__|__|

SEDE

Indirizzo ([5]) ....

CAP |__|__|__|__|__| Comune .... Provincia |__|__|

Telefono |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__| Fax |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|

Indirizzo Pec ....@...

LEGALE RAPPRESENTANTE/liquidatore o curatore

Cognome ....

Nome ....

Comune italiano o Stato estero di nascita ………………………………………………… Provincia ……

Data di nascita |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Sesso (F o M) |__|

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Indirizzo ……………………………………………….. CAP ………

Comune ……………………………………………..................................... Provincia ………

Telefono |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__| Fax |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|

chiede

([5]) Specificare qualora la sede legale sia istituita presso studi professionali o altro.
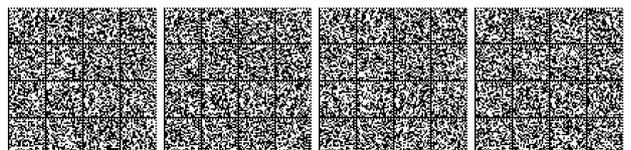
☐ **la cancellazione dall'elenco ex art. 111 TUB**

A tal fine, oltre ad attestare la correttezza dei dati sopra indicati, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ([6]) :

- ☐ la cessazione totale dell'attività, con conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese, per fusione, incorporazione o altra trasformazione che comunque comporti il venir meno dell'intermediario iscritto;
- ☐ la modifica dell'oggetto sociale;
- ☐ la perdita dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione (in particolare: ....) ([7]);
- ☐ l'adozione di provvedimenti di liquidazione, compresa l'ipotesi di assoggettamento alle procedure previste dal regio decreto legge 16 marzo 1942, n. 267;
- ☐ altro da specificare (……………………………………………..)

Allegati:

- Documentazione comprovante la ricorrenza della causa di cancellazione;
- Copia del documento identificativo del sottoscrittore dell'istanza.

Il trattamento dei dati personali forniti con la presente informativa, che avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, è finalizzato allo svolgimento da parte della Banca d'Italia, titolare del trattamento, delle funzioni istituzionali in materia di tenuta dell'elenco degli operatori di microcredito, secondo quanto previsto dal Titolo V, e, in particolare, dall'art. 111 del TUB. Potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento (Banca d'Italia – Via Nazionale n. 91, 00184 ROMA) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento.

……………………….. , lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Il legale rappresentante

....

firma

([6]) Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

([7]) Specificare i requisiti venuti meno ai fini del mantenimento dell'iscrizione.

15A04658

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

Avviso relativo alla Valutazione ambientale strategica sulla proposta di Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale.

Con riferimento all'avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 10 giugno 2015 si comunica che il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale interessa totalmente o parzialmente più aree naturali protette. Per l'indicazione di tali aree, essendo in numero molto elevato, si fa rinvio agli elenchi contenuti nei documenti relativi al rapporto ambientale riportati sul sito http://www.appenninosettentrionale.it. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 la procedura di VAS comprende la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5, del D.P.R. 357/1997 e il rapporto ambientale contiene gli elementi di cui all'allegato G del D.P.R. 357/1997.

15A04672

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Avvio della consultazione per la procedura di valutazione ambientale strategica del programma operativo FEAMP 2014/2020.

La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con sede in Via dell'Arte, 16 - 00144 Roma – Italia, comunica l'avvio, ai sensi degli artt. 13 comma 5 e 14 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. della consultazione per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica del PO FEAMP Italia 2014-2020.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica comprende la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e s.m.i. in quanto il programma nazionale interferisce con la Rete Natura 2000.

La proposta di programma, il rapporto ambientale, comprensivo della valutazione di incidenza, e la sintesi non tecnica sono depositati per la pubblica consultazione presso:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per le valutazioni ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma;

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale belle arti e paesaggio, Via di San Michele, 22 - 00153 Roma;

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione archeologia, Via di San Michele, 22 - 00153 Roma;

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, Viale dell'Arte, 16 – 00144.

La documentazione depositata è consultabile sui siti web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura all'indirizzo www.politicheagricole.it e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'indirizzo www.va.minambiente.it

Ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione della proposta di piano/programma, del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per le valutazioni ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma; l'invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

15A04627

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici, rilasciata all'organismo «ISET Srl», in Moglia.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

ISET srl - Via Donatori del Sangue, 9 Moglia (MN).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 25 maggio 2015.

15A04609
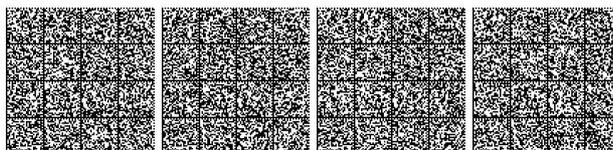
Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici, rilasciata all'organismo «S.V.S. - Sistemi Verifiche Sicurezza Srl», in Perugia.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

S.V.S. - Sistemi Verifiche Sicurezza srl - Strada Pian della Genna - 19/b Perugia.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 25 maggio 2015.

15A04610

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione del commissario straordinario di Governo per il coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione del progetto relativo all'Asse ferroviario Torino-Lione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 2015, Reg. n. 1411, il dott. Paolo Foietta è stato nominato, ai sensi dell'art. 11, della legge 23 agosto 1988, n. 400, Commissario straordinario di Governo per il coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione del progetto relativo all'Asse ferroviario Torino-Lione, a decorrere dalla data del provvedimento e fino al 31 dicembre 2016. Contestualmente è stata disposta la cessazione dal medesimo incarico dell'arch. Mario Virano.

15A04571

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-141) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00